

(N. 617)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1949

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.

ONOREVOLI SENATORI. - Nel disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 figurano inseriti i seguenti capitoli concernenti spese straordinarie:

ESERCITO.

Capitolo n. 247. - Spese di viaggio, indennità di missione ed altre speciali indennità al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi L. 100.000.000

Capitolo n. 252. - Spese straordinarie per acquisto automezzi per costituzione o completamento dotazioni; acquisto macchinario e attrezzature per impianto e ripristino

officine riparazioni e depositi carburanti di piccola capacità L. 1.000.000.000

Capitolo n. 253. - Spese (escluse quelle di personale) per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi L. 50.000.000

Capitolo n. 266. - Spesa straordinaria per l'Arma dei carabinieri per acquisto automezzi per costituzione o completamento dotazioni L. 400.000.000

AERONAUTICA.

Capitolo n. 264. - Spese relative alla costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile nazionale. Spese analoghe relative agli Uffici di controllo statale. L. 800.000.000

Come risulta anche dalle annotazioni poste in calce a ciascuno di detti capitoli, è necessario che apposito provvedimento legislativo autorizzi le spese straordinarie di cui trattasi. È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, che autorizza le predette spese, delle quali si illustrano, qui di seguito, per ciascun capitolo, le causali.

Capitoli nn. 252 e 266. — L'assegnazione straordinaria di un miliardo e 400 milioni è in relazione alla necessità di provvedere, nei limiti consentiti dal Trattato di pace, al graduale completamento delle dotazioni automobilistiche e motociclistiche dei reparti dei carabinieri e delle altre armi e servizi dell'Esercito. Con detta assegnazione l'Amministrazione deve inoltre far fronte alla spesa per ripristinare le necessarie officine per riparazioni ed i depositi per carburanti di piccole capacità.

Capitoli nn. 247 e 253. — Il 30 giugno 1948 ha avuto termine il servizio di bonifica dei terreni e degli immobili dalle mine e dagli altri ordigni esplosivi, disciplinato dai decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 320 e 18 febbraio 1948, n. 365; con decreto del Presidente della Repubblica in corso di approvazione viene sanzionata, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 365, la soppressione dal 30 giugno 1948 dell'Ispektorato per la bonifica degli immobili da ordigni esplosivi, organo centrale che ha sovrainteso al servizio stesso.

La residua attività di bonifica è stata sistematicamente contratta e viene disimpegnata dagli organi dell'Amministrazione dell'Esercito preposti al funzionamento dei servizi di artiglieria e del genio.

Per l'esercizio 1948-49 si è fatto fronte alle spese relative a tale attività con i residui degli appositi capitoli del precedente anno finanziario, riassegnati a bilancio.

Per l'esercizio 1949-50 le spese per l'attività di bonifica, prevedibili in 150 milioni,

devono necessariamente essere contabilizzate a parte e a tale scopo sono stati assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1949-50 lire 150 milioni.

Capitolo n. 264. — Il continuo sviluppo dell'aviazione civile nazionale o di quella internazionale che fa scalo nel nostro Paese, impone la costruzione di opere e di impianti indispensabili ad assicurare il regolare funzionamento degli aeroporti aperti alla navigazione aerea.

Tale necessità, inoltre, ha carattere di particolare urgenza, in vista del notevole incremento che certamente si avrà nel traffico aereo civile, in occasione del prossimo Anno Santo.

Pertanto, per fronteggiare le esigenze di cui sopra, si è predisposto un programma minimo di lavori e di impianti che tiene conto dell'attuale situazione degli Aeroporti e del breve tempo disponibile per la esecuzione dei lavori stessi.

Detto programma contempla:

a) la sistemazione del sedime degli aeroporti di Milano-Linate e di Roma-Urbe, nonché il completamento delle piste esistenti sugli aeroporti medesimi, con una spesa presunta di . . . L. 400.000.000

b) La costruzione ed il ripristino di avio-rimesse sugli aeroporti ove si prevede un traffico maggiore, con una spesa presunta di L. 220.000.000

c) Il completamento e la sistemazione delle opere murarie, dei campi di volo, delle piste e degli impianti indicati alla precedente lettera b), con una spesa presunta di L. 180.000.000

Totale L. 800.000.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono autorizzate le seguenti spese straordinarie del Ministero della difesa:

lire 100.000.000 per viaggi, indennità di missione e altre speciali indennità al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 1.000.000.000 per l'acquisto di automezzi e motomezzi per costituire e completare dotazioni; per l'acquisto di macchinario o attrezzature per l'impianto e ripristino di officine riparazioni e depositi carburanti di piccola capacità;

lire 50.000.000 per la bonifica dei depositi

di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi (escluse le spese di personale);

lire 800.000.000 per la costruzione, sistemazione d'impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile nazionale e per i relativi uffici di controllo statale;

lire 400.000.000 per acquisto di automezzi e motomezzi per costituire o completare dotazioni dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura degli oneri derivanti dal precedente articolo 1 sarà provveduto con gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno, 1950, rispettivamente previsti ai capitoli 247, 252, 253, 264 e 266.